



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

FONDO SALVA - OPERE

Deliberazione 16 giugno 2022, n. 13/2022/G



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

**SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO**

FONDO SALVA - OPERE

Relatore

Cons. Mario Guarany

Hanno collaborato

per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati: Rosa Perretta, Claudio Ricciardi, Veronica Ferro.

SOMMARIO

	Pag.
Deliberazione	7
* * *	
Relazione	13
Sintesi	15
CAPITOLO I - Oggetto e finalità dell'indagine	19
CAPITOLO II - Il Fondo salva - opere	21
1. Il Fondo salva - opere	21
2. Primo piano di riparto	24
3. Secondo piano di riparto	30
4. Contenzioso	33
CAPITOLO III - Il quadro finanziario	37
1. Dotazione finanziaria del Fondo negli esercizi dal 2019 al 2022	37
2. Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2019	39
3. Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2020	40
4. Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2021	42
5. Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2022	43
CAPITOLO IV - Esiti del contraddittorio, considerazioni conclusive dell'istruttoria e raccomandazioni proposte	51
* * *	
INDICE DELLE TABELLE	
Tabella 1 - Fondo salva - opere 2019-2022	23
Tabella 2 - Piani di riparto del Fondo salva-opere	33
Tabella 3 - Risorse stanziare, impegnate e pagate negli esercizi 2019-2022 allocate sul capitolo 7011 p.g. 01	38
Tabella 4 - Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2019	40
Tabella 5 - Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2020	41
Tabella 6 - Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2021	42
Tabella 7 - Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2022	43
Tabella 8 - Dati di bilancio capitolo 2454 - articolo 38 - Esercizi 2019-2022	45
INDICE DEI GRAFICI	
Grafico 1 - Risorse stanziare, impegnate e pagate negli esercizi 2019-2022	39
Grafico 2 - Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2019	40
Grafico 3 - Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2020	41
Grafico 4 - Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2021	42
Grafico 5 - Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2022	43

DELIBERAZIONE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO Collegi congiunti

Adunanza del 1° giugno 2022
e Camera di consiglio del 1° giugno 2022

Presieduta dal Presidente aggiunto Paolo Luigi Rebecchi

Composta dai magistrati:

Presidente aggiunto della Sezione: Paolo Luigi REBECCHI

Consiglieri: Antonello COLOSIMO, Domenico PECCERILLO, Carmela MIRABELLA, Paola COSA, Carlo PICUNO, Natale Maria Alfonso D'AMICO, Michele SCARPA, Gerardo DE MARCO, Paolo ROMANO, Mario GUARANY, Daniela ALBERGHINI

Referendari: Khelena NIKIFARAVA, Andrea GIORDANO

* * *

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

vista la deliberazione della Sezione in data 8 marzo 2021, n. 5/2021/G, con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l'esercizio 2021;

vista la relazione, presentata dal cons. Mario Guarany, che illustra gli esiti dell'indagine condotta in merito al "*Fondo salva - opere*";

vista l'ordinanza n. 15/2022 in data 6 maggio 2022, con la quale il Presidente aggiunto della Sezione ha convocato in adunanza pubblica i Collegi congiunti per il giorno 1° giugno 2022, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;

vista la nota n. 1315 del 9 maggio 2022, con la quale il Presidente aggiunto della Sezione ha trasmesso la relazione ai seguenti uffici:

- Presidenza del Consiglio dei ministri:

Segretariato generale;

Ufficio per il controllo interno, trasparenza ed integrità;

- Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:

Gabinetto del Ministro;

Organismo indipendente di valutazione della *performance*;

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le

infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali;
Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali – Div. II opere pubbliche di competenza statale;
- Ministero dell'economia e delle finanze:
Gabinetto del Ministro;
Organismo indipendente di valutazione della *performance*;
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
vista la memoria n. 1 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe) n. 2681 del 17 maggio 2022, acquisita al prot. n. 1405 del 17 maggio 2022;
vista la memoria n. 2 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio – Ufficio X n. 123196 del 20 maggio 2022, acquisita al prot. n. 1459 del 20 maggio 2022;
vista la memoria n. 3 dell'Ufficio X dell'Ispettorato generale del bilancio acquisita al prot. n. 1537 del 25 maggio 2022;
vista la memoria n. 4 della Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali - Div. II opere pubbliche di competenza statale n. 4710 del 25 maggio 2022, acquisita al prot. n. 1540 del 25 maggio 2022;
udito il relatore, cons. Mario Guarany;
uditi, in rappresentanza delle amministrazioni convocate:
per la Presidenza del Consiglio dei ministri:
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe), il dott. Alessandro Violi, dirigente del Servizio III - Trasporti e infrastrutture fisiche;
- Ufficio per il controllo interno, trasparenza e integrità, il dott. Lorenzo Tomasini;
per il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali – Div. II opere pubbliche di competenza statale, il dirigente ing. Domenico Iannaccone;

DELIBERA

di approvare, con le modifiche apportate dai Collegi congiunti in Camera di consiglio, la relazione concernente il "*Fondo salva - opere*".

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati nonché alle seguenti amministrazioni:

- Presidenza del Consiglio dei ministri:
Segretariato generale;
Ufficio per il controllo interno, trasparenza ed integrità;
- Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:

- Gabinetto del Ministro;
- Organismo indipendente di valutazione della *performance*;
- Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali;
- Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali – Div. II opere pubbliche di competenza statale;
- Ministero dell'economia e delle finanze:
 - Gabinetto del Ministro;
 - Organismo indipendente di valutazione della *performance*;
 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell'art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l'eventuale provvedimento motivato previsto dall'art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

La presente relazione è inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo.

Il consigliere relatore
Mario Guarany
f.to digitalmente

Il presidente aggiunto
Paolo Luigi Rebecchi
f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 16 giugno 2022

Il dirigente
Maria Laura Iorio
f.to digitalmente

RELAZIONE

Sintesi

L'art. 47, c. 1-*bis*, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), il "Fondo salva-opere" (cap. 7011) finalizzato a garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e la tutela dei lavoratori in esse coinvolti.

Le disposizioni normative che disciplinano il Fondo si applicano alle gare di appalti pubblici di lavori, la cui base d'appalto è pari o superiore a euro 200.000 e alle gare di appalti pubblici di servizi e forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche, la cui base d'appalto è pari o superiore a euro 100.000, bandite a far data dal 30 giugno 2019.

Le medesime disposizioni non si applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni.

Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo.

La dotazione iniziale del Fondo ammontava a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020.

Successive disposizioni legislative hanno previsto ulteriori stanziamenti del Fondo per gli anni 2020, 2021 e 2022, con un ammontare complessivo di euro 122.500.000 nel periodo 2019-2022.

La norma istitutiva del Fondo ha previsto che lo stesso sia in parte alimentato dal versamento di un contributo che le amministrazioni aggiudicatrici delle gare di appalto, ovvero il contraente generale, provvedono a versare in conto entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al capitolo di spesa 7011.

La misura del contributo è pari allo 0,5 per cento dell'importo del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario.

Il Ministero, verificata la mancata corresponsione del contributo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, diffida l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero il contraente generale, alla corresponsione dello stesso.

A tale riguardo è emerso, sia in fase istruttoria sia nel corso del contraddittorio svoltosi nel corso dell'adunanza del 1° giugno 2022, che, al momento, l'amministrazione non ha proceduto a richiedere la riassegnazione al pertinente capitolo di spesa del contributo versato in conto entrata del bilancio dello Stato.

Inoltre, non ha proceduto alla verifica della mancata corresponsione dello stesso contributo e, se del caso, alla conseguente diffida verso le amministrazioni inadempienti.

La Sezione chiede, pertanto, all'amministrazione di adottare tutte le iniziative necessarie, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia per assicurare la piena conoscenza dell'obbligo di versamento del contributo da parte delle amministrazioni interessate, sia per verificare l'effettiva corresponsione del contributo stesso da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento, scongiurando eventuali ipotesi di prescrizione dei crediti, sia per richiedere la riassegnazione delle relative somme sul pertinente capitolo di spesa.

In particolare, l'amministrazione dovrà procedere in stretto raccordo con l'Ufficio centrale del bilancio presso il Mims al quale si rivolge la raccomandazione di esercitare tutte le attribuzioni di competenza.

L'amministrazione, anche attraverso la piena utilizzazione di tale contributo, dovuto per legge, potrà garantire una maggiore copertura finanziaria per far fronte ai crediti riconosciuti, atteso che sia nel primo sia nel secondo piano di riparto si è manifestata una carenza di risorse sugli stanziamenti di bilancio.

La Sezione osserva che l'utilizzo da parte dell'amministrazione di una società *in house* per il supporto alla attività di verifica dei versamenti del contributo in parola non esonera la stessa dall'esercitare le funzioni di propria competenza previste dalla normativa vigente, con le connesse responsabilità, volte a verificare la mancata corresponsione del contributo stesso e, se del caso, a esercitare la diffida verso i soggetti inadempienti, nonché a procedere alla richiesta di riassegnazione sul

pertinente capitolo di spesa delle somme versate in contro entrata, al fine di garantire il pieno rispetto di tale modalità di alimentazione del Fondo.

CAPITOLO I OGGETTO E FINALITÀ DELL'INDAGINE

L'indagine¹ ha l'obiettivo di verificare la gestione delle risorse presenti sul Fondo salva-opere istituito dall'art. 47, c. 1-*bis*, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (cap. 7011).

Il Fondo è finalizzato a garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e la tutela dei lavoratori in esse coinvolti.

Le richieste istruttorie hanno riguardato i seguenti profili:

- il quadro finanziario aggiornato delle risorse disponibili per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;
- l'indicazione delle risorse utilizzate per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Sui punti di indagine sopra delineati hanno fornito elementi per quanto di rispettiva competenza:

- il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims);
- il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef): Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Ufficio centrale di bilancio (Ucb) presso il Mims.

¹ Assegnata con decreto n. 9/2021 del Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, nell'ambito della Programmazione dei controlli per l'anno 2021 e nel contesto triennale 2021 - 2023 di cui alla deliberazione 8 marzo 2021, n. 5/2021/G.

CAPITOLO II IL FONDO SALVA - OPERE

Sommario: 1. Il Fondo salva - opere. - 2. Primo piano di riparto. - 3. Secondo piano di riparto. - 4. Contenzioso.

1. Il Fondo salva - opere

La competente Direzione generale del Mims² ha relazionato in merito alle attività espletate per la gestione del Fondo salva - opere.

Il Fondo è stato istituito nello stato di previsione della spesa dell'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 47, comma 1-*bis*, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58³.

Le disposizioni normative che disciplinano il Fondo non si applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni⁴.

Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei subappaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, in presenza di contratti d'appalto di lavori

² Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali – Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali.

³ "1-*bis*. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo salva-opere". Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo."

⁴ Cfr. art. 1, c. 1-*sexies*, del d. l. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 58/2019.

superiori a euro 200.000 o di servizi e forniture superiori a euro 100.000, con gare bandite a far data dal 30 giugno 2019⁵.

Il Fondo è alimentato dalle seguenti risorse:

a) somme derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato e dalla successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa del contributo pari allo 0,5 per cento dell'importo del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalto. Le amministrazioni aggiudicatrici, ovvero il contraente generale provvedono, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, al versamento del contributo sul Capo XV, capitolo 2454, articolo 38 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero, verificata la mancata corresponsione del contributo nel termine ivi previsto, anche avvalendosi delle risultanze delle banche dati pubbliche disponibili in materia di appalti, diffida l'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale alla corresponsione dello stesso⁶;

b) stanziamento pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul capitolo 7011 del bilancio dello Stato⁷;

c) ulteriori stanziamenti sono stati disposti dall'art. 201, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 (40 milioni di euro per l'anno 2020)⁸, dalla l. 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (30 milioni di euro per il capitolo 7011 per l'anno 2021 - Tabella n. 10 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), dall'art. 30-*quater*, comma 1, del d.l. 22

⁵ Cfr. art. 1, c. 2, del d. interm. 12 novembre 2019, n. 144, concernente il regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del Fondo salva - opere: *“Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle gare di appalti pubblici di lavori, la cui base d'appalto è pari o superiore a euro 200.000,00 e alle gare di appalti pubblici di servizi e forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche, la cui base d'appalto è pari o superiore a euro 100.000,00, bandite a far data dal 30 giugno 2019”*.

⁶ Cfr. art. 2, comma 2, del d. interm. 12 novembre 2019, n. 144.

⁷ Cfr. art. 47, comma 1-*quinquies* del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58: *“Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore, ferma restando l'applicabilità del meccanismo generale di cui al comma 1-*bis*, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti di cui al presente comma, secondo le procedure e le modalità previste dai commi da 1-*bis* a 1-*quater*, nei limiti delle risorse del Fondo.”*.

⁸ *“Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID -19, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2020.”*.

marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69 (6 milioni di euro per l'anno 2021)⁹ e dall'art. 1, comma 815, della l. 30 dicembre 2021, n. 234 (1 milione di euro per l'anno 2022)¹⁰.

La seguente tabella illustra quanto sopra riportato.

Tabella n. 1 - Fondo salva - opere 2019-2022

Esercizio	Stanziamiento di competenza	Variazioni di competenza	Stanziamiento definitivo di competenza
2019	0	12.000.000	12.000.000
2020	33.500.000	40.000.000	73.500.000
2021	30.000.000	6.000.000	36.000.000
2022	1.000.000	0	1.000.000
Totali	64.500.000	58.000.000	122.500.000

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

La direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in data 15 gennaio 2020, giusto d.m. n. 27/2020, e la direttiva del Dipartimento per le infrastrutture, in data 24 gennaio 2020, n. 1, hanno, tra l'altro, conferito alla Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali (ora Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali) l'obiettivo strategico e operativo per l'anno 2020 di gestire il Fondo e assegnato le risorse di bilancio.

Il d. interm. 12 novembre 2019, n. 144, all'art. 4, comma 4, ha sancito che *“per l'anno 2019, è predisposto un unico piano di ripartizione entro il 20 gennaio 2020. A tal fine i creditori presentano entro il 10 dicembre 2019 istanza di accesso al fondo. Le istanze corredate dalle certificazioni dei crediti sono trasmesse al Ministero entro il 5 gennaio 2020”*.

In relazione alle scadenze riportate in detto decreto, nonché alla sua entrata in vigore, sono state ridefinite le tempistiche di cui al citato articolo.

Pertanto, con decreto direttoriale n. 16864 del 19 dicembre 2019, al fine di dare

⁹ “1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e di sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2021.”

¹⁰ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. “ Art. 1 - Comma 815. Il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato ulteriormente di 1 milione di euro per l'anno 2022.”

concreta attuazione ed impulso alle attività connesse con la gestione del Fondo, sono stati riformulati i termini come di seguito indicati: il termine del “10 dicembre 2020” è stato spostato al “24 gennaio 2020” e, di conseguenza, il termine del “5 gennaio 2020” è stato differito al “14 febbraio 2020”.

Il termine del 20 gennaio 2020 per l’unico piano di ripartizione delle risorse stanziato per l’anno 2019 è stato differito al 6 marzo 2020 e quello per il piano di riparto delle risorse dell’anno 2020 al 1° aprile 2020.

L’attività è stata svolta con risorse umane e strumentali interne alla Direzione, sia con riguardo alle fasi iniziali di istruttoria delle pratiche, sia, successivamente, alla fase di accertamento delle condizioni di pagamento, con l’ausilio di due unità di personale esterne, provenienti dalla Struttura tecnica di missione del dicastero. Si tratta di due unità esperte reperite attraverso una procedura selettiva¹¹.

La Direzione ha attivato apposito indirizzo di posta elettronica certificata fondo.salvaopere@pec.mit.gov.it ove inoltrare le istanze di accesso al Fondo corredate dalle certificazioni dei crediti. È stato, inoltre, attivato un servizio di FAQ per riscontrare i quesiti più frequenti.

2. Primo piano di riparto

A seguito delle normative intervenute a disciplinare la situazione emergenziale verificatasi a far data dal 30 gennaio 2020, il termine per l’adozione del piano di riparto del 2019 è stato posticipato al 27 maggio 2020¹², mentre il riparto delle risorse già stanziato per l’anno 2020 è stato differito al 21 giugno 2020.

Come già detto in precedenza, l’art. 201, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto un incremento

¹¹ Cfr. art. 4, c. 7, d. interm. 12 novembre 2019, n. 144: “7. Per gli adempimenti connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero può avvalersi del supporto della Struttura tecnica di missione di cui all’articolo 214 del d.lgv. 18 aprile 2016, n. 50.”

¹² Art. 103, c. 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, che cita testualmente “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”. Art. 37, c. 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 94, dell’8 aprile 2020, che cita testualmente “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”.

del Fondo di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2020¹³.

Il comma 2 del medesimo articolo ha previsto l'introduzione di ulteriori criteri istruttori¹⁴ per l'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020.

Alla luce delle disposizioni legislative anzi citate, l'amministrazione ha ritenuto necessario procedere ad un approfondimento dell'intera procedura, al fine di garantire da un lato l'omogeneità delle istruttorie e degli esiti delle stesse e, dall'altro, l'economicità dell'azione amministrativa.

Nelle more della conversione in legge del citato ultimo d.l. n. 34/2020, l'amministrazione ha ritenuto di adottare un unico piano di riparto delle risorse già stanziata per le annualità 2019 e 2020 e di individuare un termine della fase istruttoria endoprocedimentale svolta dall'Ufficio.

Detto termine è stato individuato in dieci giorni antecedenti alla scadenza del 21 giugno e quindi fissato al 10 giugno 2020.

A tale data, si registravano atti relativi al Fondo, pervenuti all'indirizzo pec, a quello della Direzione, nonché di altri uffici del Ministero, per un numero complessivo di 1.635 protocolli in ingresso¹⁵.

L'attività della Direzione, nel periodo illustrato, ha riguardato, altresì, l'inoltro di numerose note¹⁶.

¹³ 1. "Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID -19, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2020."

¹⁴ 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell'art. 47, comma 1-*quinquies* del citato d.l. n. 34/2019, per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo art. 47, con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all'ottavo periodo del comma 1-*ter* del citato art. 47.

¹⁵ Comprendenti: istanze avanzate direttamente dagli operatori economici all'indirizzo del Fondo, anziché alle amministrazioni/contraenti generali/stazioni appaltanti; domande/richieste di chiarimenti/comunicazioni da parte sia di operatori economici sia di amministrazioni/contraenti generali/stazioni appaltanti; istanze degli operatori economici, avanzate ai sensi dell'art. 3, c. 7, del d. interm. 12 novembre 2019, n. 144.

¹⁶ Trasmissione al soggetto certificatore delle istanze erroneamente pervenute all'indirizzo del Fondo; riscontro al ricorso all'art. 3, c. 7, del d. interm. 12 novembre 2019, n. 144, riguardante le istanze pervenute al soggetto certificatore nel termine del 24 gennaio 2020, ma non istruite/certificate dal medesimo; risposta a richieste di chiarimento avanzate da amministrazioni/società chiamate a certificare; richiesta di parere ad altri Uffici del

In data 19 giugno 2020 è stato emesso il decreto direttoriale n. 8447 di ammissione delle istanze al Fondo e del relativo primo piano di riparto delle risorse a valere sulle annualità 2019 e 2020, comprendente n. 522 beneficiari.

L'importo complessivo dei crediti ammessi al Fondo, pari al 70 per cento del credito richiesto e certificato, è stato di euro 129.763.374,81.

La Direzione generale ha fatto presente che il fabbisogno complessivo superava lo stanziamento disponibile per le annualità 2019 e 2020, pari ad euro 45.500.000.

In questo primo riparto, pertanto, è stato necessario erogare in misura proporzionale la quota del credito ammessa al Fondo, calcolata nel 35 per cento circa del credito ammesso al Fondo¹⁷.

Il riconoscimento dei crediti spettanti in base alle certificazioni in corso di istruttoria (comunque da erogarsi contestualmente ai crediti riconosciuti e insoddisfatti per carenza di fondi dal primo piano riparto) è stato rinviato con successivo piano di riparto da adottarsi una volta stanziata le ulteriori risorse assegnate dall'art. 201, c. 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 (40 milioni di euro per l'anno 2020).

A seguito dell'avvenuta registrazione di detto decreto direttoriale da parte dell'Ucb¹⁸, è stata comunicata a tutti i beneficiari l'ammissione al primo piano di riparto nonché la conferma delle coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, c. 7, della l. n. 136/2010.

L'amministrazione ha richiesto, altresì, al beneficiario se il credito ammesso al Fondo, nonché al primo piano di riparto, fosse stato parzialmente o totalmente soddisfatto con atti esecutivi e/o con eventuali deliberazioni dei Commissari giudiziari.

Ministero, quali l'Ufficio legislativo e la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici; richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato su dubbi interpretativi del comma 1-ter dell'art. 47 d.l. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 58 del 2019, come modificato dal decreto n. 101/2019, convertito, con modificazioni dalla l. n. 128/2019, per ciò che concerne la ripartizione dei crediti tra operatore economico ed altri soggetti beneficiari a fronte di una riscontrata irregolarità contributiva e fiscale; istituzione di un tavolo tecnico Mit/Anas, resosi necessario al fine di istruire il considerevole numero di certificazioni (238), pervenute dalla società Anas S.p.a. per gli interventi "Opera Agrigento/Caltanissetta" ed "Itinerario Palermo/Agrigento" che presentavano numerose criticità e discrasie tra gli importi richiesti e quelli certificati.

¹⁷ Cfr. art. 4, c. 3, d. interm. 12 novembre 2019, n. 144: "3. Qualora il 70 per cento dell'importo certificato sia superiore alle somme disponibili per il singolo piano, la ripartizione avviene in misura proporzionale al valore dei crediti certificati e l'eventuale residuo è riconosciuto a valere sulle risorse di cui ai successivi piani di ripartizione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle istanze."

¹⁸ In data 16 luglio 2020 con atto n. 2494, giusta nota prot. n. 285050 del 17 luglio 2020.

La Direzione generale ha proceduto, una volta acquisito il riscontro da parte dei beneficiari, alla redazione in ordine cronologico dei decreti direttoriali degli ordini di pagamento ad impegno contemporaneo verso tutti i soggetti che hanno dichiarato vigente il credito, nei limiti delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio.

Ai fini dell'esercizio della surroga prevista dall'art. 47, c. 1-bis, del d.l. n. 34/2019, l'amministrazione ha provveduto a inoltrare, presso i Tribunali ove sono incardinate le procedure concorsuali aperte e quelle dichiarate in fallimento, l'atto di approvazione del riparto, nonché i successivi atti di pagamento e a comunicare l'esercizio di surroga ai Commissari giudiziali man mano che sono state registrate le validazioni da parte dell'Ucb.

Con riguardo all'esercizio della surroga, la Direzione generale ha segnalato la fattispecie relativa alla procedura concorsuale Astaldi S.p.a.

Il Ministero aveva rilevato che la procedura di concordato della Astaldi S.p.a., omologato dal Tribunale di Roma il 17 luglio 2020¹⁹, prevedeva - quale modalità di soddisfo dei creditori - non il pagamento in denaro, bensì l'attribuzione di azioni o di strumenti partecipativi finanziari (SPF).

Il Ministero, dunque, nel subentrare al beneficiario del Fondo, creditore di tale concordato, si sarebbe trovato nella posizione di ricevere, in pagamento del proprio credito, azioni di società ovvero strumenti partecipativi finanziari, relativamente alla misura prevista dal meccanismo del "Fondo salva-opere" (70 per cento del credito originario).

Per tale ragione, la Direzione si è attivata, sin dal mese di agosto, con interlocuzioni con l'Avvocatura generale dello Stato e con il Mef, al fine di individuare il soggetto idoneo alla gestione, per il Ministero, dei titoli da surrogare.

In data 12 novembre 2020 il Ministero ha trasmesso al competente Tribunale di Roma ed ai Commissari giudiziali del concordato, comunicazione di surroga all'inserimento al passivo della procedura concorsuale delle imprese creditrici di Astaldi S.p.a., unitamente all'atto di approvazione del riparto.

Contestualmente, in attesa della designazione del citato soggetto, il Ministero ha predisposto gli atti di pagamento anche per i beneficiari del fondo creditori di Astaldi

¹⁹ La procedura di concordato preventivo si è chiusa con il decreto di omologazione del Tribunale di Roma in data 17 luglio 2020.

S.p.a., trasmettendo i relativi decreti all'Ucb.

In data 21 dicembre 2020 la Società Astaldi S.p.a. ha trasmesso al Ministero l'elenco dei soggetti che, assegnatari del "Monte Titoli" previsto dal decreto di omologa del concordato del 17 luglio 2020, sono anche beneficiari ammessi al Fondo, distinguendo tra quelli che hanno ricevuto azioni/SPF e quelli che non le hanno ricevute.

Il Ministero ha, poi, provveduto ad esercitare il diritto di surroga verso i beneficiari che non hanno ricevuto azioni/SPF surrogabili e a inoltrare la richiesta di restituzione delle somme erogate ai soggetti che hanno ricevuto azioni/SFP a soddisfo del credito vantato nei confronti di Astaldi S.p.a. non più surrogabili, né, pertanto, più legittimati a concorrere per tale credito ai futuri piani di riparto.

Analogamente, non avendo i creditori privilegiati ricevuto soddisfo del proprio credito, ancorché in azioni/SFP, prevedendo il citato decreto di omologa del concordato il soddisfo in danaro, il Ministero ha provveduto ad esercitare il proprio diritto di surroga, sempre parziale, limitatamente alle somme erogate in sede di primo piano di riparto del Fondo, anche nei loro confronti.

La Direzione generale ha fatto presente che due beneficiari hanno già restituito le somme percepite con il primo piano di riparto, giusta quietanza di restituzione delle somme erogate.

La Direzione generale ha riportato i seguenti chiarimenti forniti in data 25 febbraio 2021 dalla società Astaldi S.p.a.

L'elenco dei soggetti, assegnatari del "Monte Titoli" previsto dal decreto di omologa del concordato e beneficiari ammessi al Fondo, è distinto tra quelli che hanno accettato il "Monte Titoli" di Astaldi S.p.a. e quelli che non hanno accettato.

I creditori che hanno accettato il "Monte Titoli" hanno fornito i dati necessari per il trasferimento delle azioni/SFP sui propri dossier.

I titoli dei creditori che non hanno accettato le azioni/SFP sono stati assegnati dalla società ai vari creditori e depositati presso il proprio "Monte Titoli", per cui, al fine di completare la procedura di surroga del Ministero, la società ha richiesto autorizzazione degli intestatari al trasferimento.

La Direzione ha, pertanto, provveduto ad inoltrare ai suddetti creditori la richiesta di autorizzazione a trasferire i titoli di credito (azioni/SFP) al Ministero limitatamente

all'importo surrogato.

La Direzione generale ha fatto presente che i beneficiari hanno trasmesso quanto richiesto, ad eccezione di due soggetti che sono stati sollecitati a fornire il riscontro.

Per quanto riguarda l'attività volta a determinare l'importo complessivo da saldare relativo ai beneficiari del primo piano di riparto, in considerazione di quanto emerso in relazione al concordato Astaldi S.p.a., la Direzione generale ha espunto dall'ammissione al Fondo, e dunque da ogni piano di riparto successivo, i soggetti che hanno ricevuto azioni/SFP a soddisfo del credito vantato nei confronti della Società Astaldi S.p.a., in quanto è venuta meno la qualità di creditori insoddisfatti, presupposto giuridico per l'ammissione e la permanenza ai benefici del Fondo.

Il credito complessivo ammesso al primo riparto di detti creditori ammonta complessivamente ad euro 39.484.298,69. Tali creditori sono stati espunti dal saldo del primo piano di riparto, unitamente ad altri crediti da espungere (Calcestruzzi S.p.a. per revoca concordato Igeco Costruzioni S.p.a., Ten. S.r.l. per errore di ripetizione, Technoscavi S.r.l. per mancanza di requisiti) o rettificare (Scai S.p.a., Consorzio A.T.S., Di piazza S.r.l.), per un importo complessivo di euro 1.023.715,52.

L'importo complessivo dei crediti ammessi al Fondo, a meno degli esclusi di cui sopra (per n. 438 beneficiari sulle 522 richieste ammesse al primo riparto), pari al 70 per cento del credito richiesto e certificato, è risultato di euro 89.255.360,80.

Le risorse finanziarie erogate con il primo piano di riparto ammontavano a complessivi euro 30.840.331,02.

Restavano da erogare con il saldo del primo piano di riparto euro 58.415.029,78.

La Direzione generale ha approvato il saldo del primo piano di riparto, con la corresponsione del restante 65 per cento circa dell'importo ammesso, con il decreto direttoriale n. 5869 del 19 maggio 2021, recante *“Primo piano di riparto: rettifica certificazioni ammesse al fondo salva opere e saldo - annualità 2020 2021”*²⁰.

Nel relativo allegato sono riportate le istanze che, alla data del 31 marzo 2021, presentavano i requisiti di ammissione al Fondo.

²⁰ Il decreto n. 5869 del 19 maggio 2021, con cui è stata approvata la rettifica dell'elenco delle certificazioni ammesse al Fondo salva-opere con il citato primo piano di riparto, nonché il relativo saldo con le risorse disponibili sulle annualità 2020 e 2021 per complessivi euro 58.415.029,78, è stato registrato dall'Ucb in data 9 luglio 2021, al n. 1960, giusto provvedimento prot. n. 22060 del 12 luglio 2021.

3. Secondo piano di riparto

Contestualmente all'attività relativa e conseguente all'attuazione del primo piano di riparto, la Direzione ha proseguito l'attività di istruttoria delle istanze prodotte entro il termine del 24 gennaio 2020.

Al fine di dare concreta attuazione ed impulso alle attività connesse con la gestione del Fondo, l'amministrazione ha ritenuto, anche tenuto conto dei carichi di lavoro della struttura e delle risorse umane disponibili, di individuare un termine della fase istruttoria endoprocedimentale svolta dall'ufficio, congruo per un'analisi compiuta delle istanze pervenute. Detto termine è stato individuato nella data del 31 marzo 2021.

Tutte le certificazioni esaminate con esito positivo a tale data sono rientrate nel secondo piano di riparto.

L'istruttoria delle 126 istanze pervenute ha riguardato una serie di attività svolte dalla Direzione²¹ e si è conclusa con esito positivo per 76 di queste che sono risultate ammissibili al secondo piano di riparto.

L'ammontare complessivo del credito richiesto con le 76 istanze è risultato pari ad euro 43.830.136,96, il credito certificato pari ad euro 43.231.579,13, l'importo ammissibile al Fondo, ovvero il 70 per cento del credito certificato, pari ad euro 29.928.145,54.

Il secondo piano di riparto delle certificazioni ammesse al Fondo annualità 2021 per complessivi euro 29.928.145,54 è stato approvato con il decreto direttoriale n. 5911 del 20 maggio 2021²².

Nel relativo allegato sono contemplate tutte le istanze la cui istruttoria si è conclusa con esito positivo tra il 10 maggio 2020 ed il 31 marzo 2021, per le istanze comunque presentate entro il 24 gennaio 2021 che alla data del 31 marzo 2021 presentavano i requisiti di ammissione al Fondo.

²¹ Richieste di integrazioni e/o chiarimenti ai soggetti certificatori a causa di incompletezza della documentazione pervenuta; richieste di riesame delle istanze da parte dei soggetti certificatori, spesso anche in ragione di una dichiarata inammissibilità non adeguatamente motivata; richieste di esame o riesame delle istanze avanzate dagli operatori economici ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d. interm. 12 novembre 2019, n. 144.

²² Il decreto è stato registrato dall'Ucb in data 22 giugno 2021, al n. 1731, giusto provvedimento prot. n. 19620 del 22 giugno 2021.

Il secondo piano ha previsto l'erogazione di somme nella misura del 40,99 per cento circa del credito ammesso, pari complessivamente ad euro 12.267.654,41, in base alle risorse stanziato²³.

I decreti di approvazione del saldo del primo piano di riparto (decreto direttoriale n. 5869 del 19 maggio 2021) e del secondo piano di riparto (decreto direttoriale n. 5911 del 20 maggio 2021), a seguito dell'avvenuta registrazione, sono stati comunicati a cura della Direzione generale a tutti i beneficiari.

La Direzione generale ha richiesto ai beneficiari la conferma delle coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e se il credito residuo ammesso al saldo del primo piano di riparto, o il credito ammesso al secondo piano di riparto, in quota parte - nonché il credito totale ammesso al Fondo -, fosse stato parzialmente o totalmente soddisfatto con atti esecutivi e/o con eventuali deliberazioni dei Commissari giudiziari.

L'amministrazione, acquisito il riscontro di quanto richiesto ai creditori e ad assegnazione delle risorse in termini di cassa²⁴, ha proceduto, in ordine cronologico, alla redazione dei decreti direttoriali degli ordini di pagamento ad impegno contemporaneo verso tutti i soggetti che hanno dichiarato vigente il credito.

In particolare, per i beneficiari del Fondo, il cui credito è stato soddisfatto in attuazione del primo piano di riparto e dalla procedura concordataria Astaldi S.p.a., tenuti alla restituzione delle somme percepite dal Mims ma che non le hanno restituite, è stata cautelativamente applicata la compensazione tra le somme corrisposte e non dovute e quelle da erogarsi con il decreto n. 5869/2021 e/o con il decreto n. 5911/2021 per le istanze ammesse per altre procedure concorsuali.

Rispetto al totale da erogare con il saldo del primo piano di riparto pari ad euro 58.415.029,78, è stata accertata una somma residua di euro 5.117.215,38, mentre, per il secondo piano di riparto, rispetto al totale da erogare pari ad euro 12.267.654,41, è stata accertata una somma residua di euro 1.257.941,96 generata da

²³ Cfr. art. 4, c. 3, d. interm. 12 novembre 2019, n. 144: "3. Qualora il 70 per cento dell'importo certificato sia superiore alle somme disponibili per il singolo piano, la ripartizione avviene in misura proporzionale al valore dei crediti certificati e l'eventuale residuo è riconosciuto a valere sulle risorse di cui ai successivi piani di ripartizione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle istanze."

²⁴ Sul capitolo 7011 p.g. 01, avvenuta con provvedimento n. 456 del 6 ottobre 2021.

una serie di motivazioni²⁵.

Ai fini di ottemperare anche a quanto previsto dall'art. 47, comma 1-*bis*, del d.l. n. 34/2019, all'atto dell'approvazione del secondo piano di riparto, è stato inoltrato il relativo decreto direttoriale n. 5911 del 20 maggio 2021 ai Tribunali ove sono incardinate le procedure concorsuali aperte e quelle dichiarate in fallimento e ai Commissari giudiziali nominati.

Acquisite le validazioni di pagamento da parte dell'Ucb, la Direzione generale ha avviato la trasmissione degli atti di pagamento ai referenti delle procedure concorsuali e ai beneficiari, unitamente alla richiesta di inserimento nell'elenco dei creditori del concordato/fallimento, conseguente all'avvenuta surroga, per la somma erogata, o per la somma erogabile da decreto per le posizioni andate in compensazione.

Riguardo alla surroga del Ministero nei concordati relativi al primo piano di riparto, è emerso che i decreti di omologa di alcune procedure concorsuali prevedono, in luogo della corresponsione di liquidità ai crediti chirografari, l'attribuzione al creditore di azioni di nuova emissione e/o di strumenti partecipativi finanziari nell'azienda debitrice.

La Direzione generale, considerata la complessità di attuazione del Fondo, nonché la singolarità della forma, atteso, peraltro, che il Mims non può acquisire partecipazioni aziendali, né tantomeno strumenti partecipativi finanziari, ha rilevato la necessità di individuare un soggetto la cui configurazione e la cui missione istituzionale siano coerenti con la possibilità di gestire i predetti crediti, anche laddove risultino soddisfatti attraverso strumenti di partecipazione al capitale dell'impresa debitrice.

A tal fine l'art. 47, c. 1-*quater*, del d.l. n. 34/2019, convertito, con modificazioni dalla l. n. 58/2019 e successive modificazioni²⁶, ha delineato la possibilità per il

²⁵ Pagamenti non emessi per i beneficiari che non hanno riscontrato la richiesta di conferma della sussistenza del credito; pagamenti emessi con compensazione per i beneficiari della procedura concordataria Astaldi S.p.a.; pagamenti emessi con compensazione per i beneficiari della procedura Igeco S.p.a. (Calcestruzzi S.p.a.); pagamenti emessi con compensazione per beneficiari non presenti in concordato (Technoscavi S.r.l.); pagamenti non emessi per beneficiari incorsi in motivi di sospensione (Nobile Oil Group S.p.a.); pagamenti non emessi per beneficiari - creditori privilegiati - soddisfatti direttamente dalla procedura; pagamenti respinti da Banca d'Italia per motivi ostativi (Sicilcava S.r.l.).

²⁶ 1-*quater*. Ferma restando l'operatività della norma con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di avvalersi, con apposite convenzioni, di società *in house* ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78²⁷, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, a cui demandare la gestione dei crediti dei piani concordatari in cui lo stesso Ministero si è surrogato, che sono costituiti da azioni di nuova emissione e/o da strumenti partecipativi finanziari nell'azienda debitrice.

La Direzione generale ha fatto presente che è stata sottoscritta la convenzione con Invitalia S.p.a.

La seguente tabella fornisce un quadro generale dei piani di riparto del Fondo salva-opere come sopra riportato.

Tabella n. 2 - Piani di riparto del Fondo salva-opere

PIANI DI RIPARTO	CREDITI AMMESSI	RISORSE EROGATE IN BASE AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E ALLE VERIFICHE EFFETTUATE	RESIDUO RISORSE DA EROGARE
PRIMO	89.255.360,80	84.138.145,22	5.117.215,38
SECONDO	29.928.145,54	11.009.712,45	1.257.941,96

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

4. Contenzioso

Alcuni beneficiari del primo piano di riparto destinatari delle richieste di restituzione sono ricorsi in giudizio, presso il giudice amministrativo, per l'annullamento dei relativi provvedimenti, con sospensiva.

vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può svolgere l'istruttoria delle domande nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-ter, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni, di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2009, n. 102. Gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico del Fondo.

²⁷ Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

In particolare, lo stato del contenzioso si può così riassumere:

- 1 ricorso davanti al Tar Campania e poi al Consiglio di Stato;
- 4 ricorsi davanti al Tar Lazio (emesse sentenze di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed indicazione del giudice ordinario quale giudice competente).

A tal riguardo la Direzione generale ha rappresentato che, nel complesso, i ricorsi che ad oggi sono intervenuti davanti alla giustizia amministrativa/ordinaria relativamente al Fondo, oltre quelli già rappresentati, sono costituiti da:

- un ricorso al Consiglio di Stato di un operatore economico escluso dal primo piano di riparto per vedere annullata l'ordinanza del Tar Lazio di respingimento dell'istanza cautelare (accolto al solo fine della fissazione dell'udienza di discussione di merito e tuttora pendente);
- un ricorso al Tribunale di Roma di un operatore economico escluso dal primo piano di riparto *ex art. 702-bis c.p.c.* (con sub-procedimento di ricorso *ex art. 700 c.p.c.* conclusosi con rigetto e tuttora pendente);
- un ricorso al Tar Lazio di un operatore economico per vedere annullato un provvedimento del Ministero (concluso con ordinanza di rigetto);
- un ricorso al Tar Lazio di un operatore economico per la declaratoria di inefficacia e/o annullamento, previa sospensione, di una comunicazione (cessata la materia del contendere).

In relazione ai ricorsi presentati da alcuni beneficiari destinatari delle richieste di restituzione, la Direzione generale ritiene, altresì, di non utilizzare nel prossimo riparto le somme provenienti dalle compensazioni attuate.

A tal riguardo, la Direzione generale ha fatto presente che il decreto n. 5869/2021, di approvazione del saldo del primo piano di riparto, con le risorse disponibili sulle annualità 2020 e 2021 per complessivi euro 58.415.029,78, unitamente al decreto n. 5911/2021, di approvazione del secondo piano di riparto annualità 2021 per complessivi euro 29.928.145,54, sono stati impugnati con ricorsi, con istanza di sospensiva, innanzi ad alcuni Tar (Brescia, Lazio e Napoli).

I Tar sopra indicati hanno dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario.

Avverso alcune sentenze del Tar Lazio, è stato proposto appello al Consiglio di Stato ex art. 105 c.p.a.

Alla data del 20 gennaio 2022, solo un ricorrente risulta aver proposto atto di citazione in sede di giurisdizione ordinaria in merito al diritto soggettivo per l'accesso al Fondo salva - opere.

CAPITOLO III IL QUADRO FINANZIARIO

Sommario: 1. Dotazione finanziaria del Fondo negli esercizi dal 2019 al 2022. – 2. Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2019. – 3. Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2020. – 4. Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2021. – 5. Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2022.

1. Dotazione finanziaria del Fondo negli esercizi dal 2019 al 2022

La dotazione finanziaria del Fondo salva-opere è stata allocata nello stato di previsione della spesa del Mims sul capitolo 7011.

Di seguito, alla luce dei dati rilevati dal sistema informativo in uso presso la Corte dei conti, si riporta l'utilizzo delle somme stanziare, impegnate e pagate, con rilevazione dei residui passivi per gli esercizi dal 2019 al 2022.

Nel periodo 2019-2022 sullo stanziamento totale di competenza, pari a euro 64.500.000, sono intervenute variazioni in aumento per euro 58.000.000 con conseguente rimodulazione del medesimo stanziamento in euro 122.500.000.

Nel periodo 2019-2022, gli impegni contabilizzati sulla competenza ammontano a euro 57.085.294, mentre quelli sui residui sono pari a euro 52.253.836 per un totale di euro 109.339.130.

Nel periodo 2019-2022, i pagamenti, in conto competenza ammontano a euro 57.085.294 mentre in conto residui, sono stati pagati euro 52.039.511, per un totale di euro 109.124.805.


La tabella e il grafico seguenti illustrano quanto sopra riportato.

Tabella n. 3 - Risorse stanziare, impegnate e pagate negli esercizi 2019-2022 allocate sul capitolo 7011 p.g. 01

Esercizio	Stanziamiento di competenza	Variazioni di competenza	Stanziamiento definitivo di competenza	Residui iniziali	Impegni di competenza	Impegni in conto residui	Impegni totali	Pagato competenza	Pagato in conto residui	Pagato totale
2019	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2020	33.500.000	40.000.000	73.500.000	12.000.000	32.853.086	11.945.138	44.798.224	32.853.086	11.945.138	44.798.224
2021	30.000.000	6.000.000	36.000.000	40.701.775	24.232.208	40.094.373	64.326.581	24.232.208	40.094.373	64.326.581
2022	1.000.000	0	1.000.000	12.375.193	0	214.325	214.325	0	0	0
Totali	64.500.000	58.000.000	122.500.000		57.085.294	52.253.836	109.339.130	57.085.294	52.039.511	109.124.805

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rilevati dal sistema finanza statale aggiornati al 28.5.2022.

Grafico n. 1 – Risorse stanziare, impegnate e pagate negli esercizi 2019-2022



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rilevati dal sistema finanza statale aggiornati al 28.5.2022.

2. Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2019

Nell'esercizio 2019 con un provvedimento di variazione sono state allocate sul capitolo 7011 risorse per un ammontare complessivo di euro 12.000.000²⁸.

Le suddette risorse non sono state impegnate.

La tabella e il grafico sotto riportati evidenziano le risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'anno 2019.

²⁸ Art. 47, comma 1-*quinquies* del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58.

Tabella n. 4 - Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2019

Stanziamiento di competenza	Variazioni di competenza	Stanziamiento definitivo di competenza	Residui iniziali	Impegni di competenza	Impegni in conto residui	Impegni totali	Pagato competenza	Pagato in conto residui	Pagato totale
0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rilevati dal sistema finanza statale aggiornati al 28.5.2022.

Grafico n. 2 - Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2019



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rilevati dal sistema finanza statale aggiornati al 28.5.2022.

3. Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2020

Sullo stanziamento iniziale di competenza, pari a euro 33.500.000²⁹, sono intervenute variazioni in aumento per euro 40.000.000³⁰, con conseguente rimodulazione del medesimo stanziamento in euro 73.500.000.

Sono presenti residui iniziali pari a euro 12.000.000.

²⁹ Art. 47, comma 1-*quinquies* del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58.

³⁰ Art. 201, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77.

Dall'analisi emerge che nell'esercizio finanziario 2020 gli impegni contabilizzati sulla competenza ammontano a euro 32.853.086, mentre quelli sui residui a euro 11.945.138.

Le risorse impegnate sono state interamente pagate per un totale di euro 44.798.224.


La tabella e il grafico sotto riportati evidenziano quanto sopra illustrato.

Tabella n. 5 - Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2020

Stanziamiento di competenza	Variazioni di competenza	Stanziamiento definitivo di competenza	Residui iniziali	Impegni di competenza	Impegni in conto residui	Impegni totali	Pagato competenza	Pagato in conto residui	Pagato totale
33.500.000	40.000.000	73.500.000	12.000.000	32.853.086	11.945.138	44.798.224	32.853.086	11.945.138	44.798.224

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rilevati dal sistema finanza statale aggiornati al 28.5.2022.

Grafico n. 3 - Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2020



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rilevati dal sistema finanza statale aggiornati al 28.5.2022.

4. Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2021

Sullo stanziamento iniziale di competenza, pari a euro 30.000.000, sono intervenute variazioni in aumento per euro 6.000.000. I residui iniziali sono pari a euro 40.701.775.

Dall'analisi emerge che nell'esercizio finanziario 2021 gli impegni contabilizzati sulla competenza ammontano a euro 24.232.208, mentre quelli sui residui sono pari a euro 40.094.373.

Le risorse impegnate sia in conto competenza che in conto residui sono state interamente pagate, per un totale complessivo di euro 64.326.581.


La seguente tabella illustra quanto sopra riportato.

Tabella n. 6 - Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2021

Stanziamento di competenza	Variazioni di competenza	Stanziamento definitivo di competenza	Residui iniziali	Impegni di competenza	Impegni in conto residui	Impegni totali	Pagato competenza	Pagato in conto residui	Pagato totale
30.000.000	6.000.000	36.000.000	40.701.775	24.232.208	40.094.373	64.326.581	24.232.208	40.094.373	64.326.581

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rilevati dal sistema finanza statale aggiornati al 28.5.2022.

Grafico n. 4 - Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2021



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rilevati dal sistema finanza statale aggiornati al 28.5.2022.

5. Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2022


Lo stanziamento iniziale di competenza è pari a euro 1.000.000 e i residui iniziali sono pari a euro 12.375.193. Gli impegni contabilizzati in conto residui ammontano a euro 214.325. Non sono stati effettuati pagamenti.

Tabella n. 7 - Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2022

Stanziamento di competenza	Variazioni di competenza	Stanziamento definitivo di competenza	Residui iniziali	Impegni di competenza	Impegni in conto residui	Impegni totali	Pagato competenza	Pagato in conto residui	Pagato totale
1.000.000	0	1.000.000	12.375.193	0	214.325	214.325	0	0	0

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rilevati dal sistema finanza statale aggiornati al 28.5.2022.

Grafico n. 5 - Risorse allocate sul capitolo 7011 p.g. 01 per l'esercizio 2022



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rilevati dal sistema finanza statale aggiornati al 28.5.2022.

Si segnala che la Ragioneria generale dello Stato ha fatto presente che la norma istitutiva³¹ ha previsto che il Fondo sia alimentato con il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

A tale riguardo nel capitolo 2454 dello stato di previsione dell'entrata è stato istituito l'articolo 38 denominato "*Entrate derivanti dal versamento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o del contraente generale del contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori e di servizi e forniture da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del d.l. n. 34 del 30 aprile 2019*".

Secondo quanto riferito dalla Ragioneria generale dello Stato, sia in fase istruttoria sia da ultimo nelle memorie prodotte in vista dell'adunanza del 1° giugno 2022, l'amministrazione non ha ancora esercitato la facoltà di richiesta della riassegnazione alla spesa.

In particolare, nelle suddette memorie, è stato rappresentato che nel capitolo n. 2454 dello stato di previsione dell'entrata risultano versamenti in entrata, nell'anno 2021, pari ad euro 660.360,45 di cui riassegnabili solo 113.342,93 relativi al periodo novembre-dicembre 2021 per i quali l'amministrazione non ha ancora esercitato la facoltà della riassegnazione alla spesa; per l'anno 2022, alla data del 16 maggio 2022, risultano affluite all'entrata somme per euro 136.072,83 per le quali non è stata ancora esercitata la facoltà della riassegnazione alla spesa.

Il competente Ufficio X dell'Ispettorato generale del bilancio ha specificato quanto segue. In linea di principio le riassegnazioni alla spesa derivanti da specifiche disposizioni legislative avvengono entro l'anno di competenza, fatto salvo per le entrate affluite nell'ultimo bimestre che possono essere riassegnate anche l'anno successivo (art. 2, c. 2, d.p.r. n. 469/1999). Successivamente, con l'introduzione del comma 6-bis all'art. 34 della l. n. 196/2009, la circolare Rgs n. 29/2019 ha definito la tempistica per le richieste di riassegnazione alla spesa, da parte delle amministrazioni centrali, presentate nell'ultimo mese dell'anno, circoscrivendo tale possibilità alle

³¹ Art. 47, comma 1-bis, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58.

entrate affluite nel secondo semestre dell'anno.

Per effetto della disciplina normativa sopra citata, le riassegnazioni alla spesa avvengono entro l'anno di competenza, fatto salvo per le entrate affluite nell'ultimo bimestre che possono essere riassegnate anche l'anno successivo. Con apposita circolare, inoltre, è stato stabilito che le richieste di riassegnazione alla spesa possono essere presentate nell'ultimo mese dell'anno solo per entrate affluite nel secondo semestre dell'anno.

Nella seguente tabella sono riportate le rilevazioni riferite al periodo 2019-2022, con un aggiornamento alla data del 26 maggio 2022.

Tabella n. 8 - Dati di bilancio capitolo 2454 - articolo 38 - Esercizi 2019-2022

CAPITOLO 2454: Entrate di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*.					
Articolo 38: Entrate derivanti dal versamento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o del contraente generale del contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori e di servizi e forniture da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, ai sensi dell'art. 47, comma 1-bis, del d.l. n. 34 del 30 aprile 2019.					
Esercizio	Previsioni Definitive	Accertato****	Riscosso in conto competenza****	Versato in conto competenza ***	Versato in conto residui
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	105.486,58	105.486,58	105.486,58	0,00
2021**	0,00	660.360,45	660.360,45	660.360,45	0,00
2022	0,00	73.900,67	73.900,67	150.399,48	0,00

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati S.I.C.R. al 26.5.2022.

* Ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

** Esercizio non consuntivato *** Dati estratti da Banca d'Italia **** I dati tengono conto dei flussi bimestrali dei versamenti effettuati dalle amministrazioni.

In ordine a quanto sopra evidenziato, è stato chiesto all'amministrazione di chiarire i motivi della mancata richiesta di riassegnazione, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del d. interm. n. 144/2019 in caso di mancata corresponsione del suddetto contributo³².

La Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali ha fatto presente quanto segue.

Sul pertinente capitolo 2454, capo XV, p.g. 38 in conto entrate del Fondo

³² Il Ministero, verificata la mancata corresponsione del contributo da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, ovvero del contraente generale entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, anche avvalendosi delle risultanze delle banche dati pubbliche disponibili in materia di appalti, diffida l'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale alla corresponsione dello stesso.

affluiscono i versamenti del contributo sopra citato, da parte dei soggetti interessati di cui art. 2, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale n. 144/2019³³, ma anche quelli afferenti a:

- restituzioni a seguito di avvenuta decadenza di accessibilità al Fondo di alcuni operatori economici (creditori Astaldi S.p.a., Igeco Costruzioni S.r.l.);
- crediti privilegiati dei piani concordatari;
- Iva di rivalsa.

Per quanto concerne la riassegnazione delle risorse sul pertinente capitolo di spesa – cap. 7011/p.g. 01 -, la Direzione generale ha fatto presente che la competenza è ascritta alla struttura dipartimentale di vertice³⁴ che gestisce i capitoli in conto entrate, atteso che la Direzione stessa, come da specifica direttiva dipartimentale, ha in gestione solo capitoli di spesa.

Le somme versate sul cap. 2454/p.g. 38 in conto entrate sono vincolate dalla norma primaria ad alimentare direttamente il c.d. “Fondo salva-opere” e dunque il pertinente capitolo di spesa.

Secondo quanto riferito dalla Direzione generale, la richiesta o l’assegnazione diretta delle somme versate doveva essere avviata dalla struttura dipartimentale – centro di responsabilità competente³⁵, unitamente all’Ufficio di diretta collaborazione del Ministro.

La stessa Direzione generale ha fatto presente di aver formulato apposita istanza al centro di responsabilità competente per l’assegnazione delle risorse.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 2 del d. interm. n. 144/2019, a seguito di quanto previsto dall’art. 47, comma 1-*quater* del d.l. n. 34/2019 e successive modificazioni, la Direzione ha fatto presente che è stata sottoscritta la convenzione con la società “*in house*” - Invitalia S.p.a., anche per la puntuale verifica dei versamenti del citato contributo.

³³ “Art. 2. Risorse del Fondo 1. Il Fondo è alimentato dalle seguenti risorse: a) somme derivanti dal versamento all’entrata di bilancio dello Stato e dalla successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa del contributo pari allo 0,5 per cento dell’importo del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalto di cui all’art. 1, comma 2. Le amministrazioni aggiudicatrici, ovvero il contraente generale provvedono, entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva, al versamento del contributo sul Capo XV, capitolo 2454, articolo 38 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato”.

³⁴ Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali.

³⁵ Nota prot. n. 1304 del 28 gennaio 2022.

La Direzione ha evidenziato che la suddetta società è stata identificata per le specifiche competenze professionali e risorse umane, queste ultime non presenti nell'organico ampiamente sofferente per carenza di personale.

Ha fatto, altresì, presente che ad alcuni soggetti richiedenti chiarimenti in ordine al versamento di detto contributo³⁶, è stato rappresentato l'assoggettamento alla disciplina e sono state richiamate le modalità di versamento.

La Direzione generale, nella memoria prodotta in vista dell'adunanza del 1° giugno 2022, ha fatto presente quanto segue.

La riassegnazione al pertinente capitolo di spesa del contributo versato in conto entrata del bilancio dello Stato è una attività non ascritta alla Direzione generale, cui compete, come da specifica direttiva dipartimentale, la gestione dei soli capitoli di spesa.

La Direzione generale ha posto in essere tutti gli atti infraprocedimentali propedeutici a detta attività, interloquendo con le competenti strutture.

In particolare, ha provveduto a:

- richiedere all'Ucb l'estratto del capitolo 2454, capo XV, p.g. 38 in conto entrate dello Stato, con nota prot. n. 1089 del 26 gennaio 2022;

- richiedere all'Ufficio di Gabinetto, per il tramite del Dipartimento, l'assegnazione delle somme versate, come rilevate dagli estratti prodotti dall'Ucb, per le annualità 2019, 2020 e 2021, pari complessivamente ad euro 765.135,31, con note prot. n. 1304 del 28 gennaio 2022, prot. n. 3568 dell'11 marzo 2022 e prot. n. 4586 del 24 maggio 2022.

Per quanto concerne la verifica della eventuale mancata corresponsione del contributo di cui all'art. 47, c. 1-*bis* del d.l. n. 34/2019 e, se del caso, alla conseguente diffida verso le amministrazioni inadempienti, la Direzione ha provveduto nel dicembre 2021 alla sottoscrizione di una convenzione con la società Invitalia, chiamata anche alla verifica dei versamenti del citato contributo. Nelle more della piena operatività di detta convenzione, al fine di dare concreto impulso a quanto disposto dalla norma, la Direzione generale ha comunque avviato l'istruttoria ed ha chiesto ad Anac di voler fornire e/o mettere a disposizione, anche tramite accesso riservato,

³⁶ Tra i quali si annoverano Rfi - nota prot. n. 4607/2020 - e Mibact - nota prot. n. 4614/2020.

l'elenco di tutte le gare di appalti pubblici di lavori, rientranti nella fattispecie individuata dalla norma, con nota prot. n. 4269 del 19 maggio 2022. La Direzione generale ha riferito che le risultanze di tale attività saranno messe a disposizione di Invitalia.

Il rappresentante dell'amministrazione, nel corso nell'adunanza del 1° giugno 2022, ha ribadito le argomentazioni sopra riportate e, su specifica richiesta del collegio, ha confermato che, al momento, l'amministrazione non ha proceduto ad alcuna richiesta di riassegnazione.

Alla luce di quanto sopra esposto si osserva che:

- al momento, l'amministrazione non ha proceduto a richiedere la riassegnazione al pertinente capitolo di spesa del contributo versato in conto entrata del bilancio dello Stato. Inoltre, non ha proceduto alla verifica della mancata corresponsione dello stesso contributo e, se del caso, alla conseguente diffida verso le amministrazioni inadempienti;

- non è più possibile per l'amministrazione richiedere la riassegnazione per l'annualità 2020 (per il 2019 non risultano versamenti);

- per il 2021 sono riassegnabili solo euro 113.342,93 relativi al periodo novembre - dicembre 2021 per i quali l'amministrazione non ha ancora esercitato la facoltà della riassegnazione alla spesa;

- per il 2022 l'amministrazione dovrà procedere tempestivamente agli adempimenti necessari nel rispetto della normativa vigente.

Entro il 30 novembre 2022 l'amministrazione può richiedere la riassegnazione della somma disponibile per il 2021 (euro 113.342,93) e dei versamenti effettuati nel 2022.

Dal 1° al 31 dicembre 2022 l'amministrazione non potrà più richiedere le somme riassegnabili del 2021 e potrà chiedere la riassegnazione dei versamenti effettuati nel secondo semestre del 2022.

L'amministrazione dovrà, pertanto, adottare tutte le iniziative necessarie, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia per assicurare la piena conoscenza dell'obbligo di versamento del contributo da parte delle amministrazioni interessate, sia per verificare l'effettiva corresponsione del contributo stesso da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento, sia per richiedere la riassegnazione delle

relative somme sul pertinente capitolo di spesa.

In particolare, l'amministrazione dovrà procedere in stretto raccordo con l'Ufficio centrale del bilancio presso il Mims al quale si rivolge la raccomandazione di esercitare tutte le attribuzioni di competenza.

La piena utilizzazione di tale contributo, dovuto per legge, potrà garantire una maggiore copertura finanziaria per far fronte ai crediti riconosciuti, atteso che sia nel primo sia nel secondo piano di riparto si è manifestata una carenza di risorse sugli stanziamenti di bilancio.

Si osserva infine che l'utilizzo da parte dell'amministrazione di una società *in house* per il supporto alla attività di verifica dei versamenti del contributo non esonera la stessa dall'esercitare le funzioni di propria competenza previste dalla normativa vigente, con le connesse responsabilità, volte a verificare la mancata corresponsione del contributo stesso e, se del caso, a esercitare la diffida verso i soggetti inadempienti, scongiurando eventuali ipotesi di prescrizione dei crediti, nonché a procedere alla richiesta di riassegnazione sul pertinente capitolo di spesa delle somme versate in contro entrata, al fine di garantire il pieno rispetto di tale modalità di alimentazione del Fondo.

CAPITOLO IV

ESITI DEL CONTRADDITTORIO, CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE

L'art. 47, c. 1-*bis*, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), il "Fondo salva-opere" (cap. 7011) finalizzato a garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e la tutela dei lavoratori in esse coinvolti.

Le disposizioni normative che disciplinano il Fondo si applicano alle gare di appalti pubblici di lavori, la cui base d'appalto è pari o superiore a euro 200.000 e alle gare di appalti pubblici di servizi e forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche, la cui base d'appalto è pari o superiore a euro 100.000 bandite a far data dal 30 giugno 2019.

Le medesime disposizioni non si applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni.

Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo.

La dotazione iniziale del Fondo ammontava a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020.

Successive disposizioni legislative hanno previsto ulteriori stanziamenti del Fondo per gli anni 2020, 2021 e 2022, con un ammontare complessivo di euro 122.500.000 nel periodo 2019-2022.

La norma istitutiva del Fondo ha previsto che lo stesso sia in parte alimentato dal versamento di un contributo che le amministrazioni aggiudicatrici delle gare di appalto, ovvero il contraente generale, provvedono a versare in conto entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al capitolo di spesa 7011.

La misura del contributo è pari allo 0,5 per cento dell'importo del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario.

Il Ministero, verificata la mancata corresponsione del contributo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, diffida l'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale alla corresponsione dello stesso.

A tale riguardo è emerso, sia nella fase istruttoria sia in sede di contraddittorio nel corso dell'adunanza del 1° giugno 2022, che, al momento, l'amministrazione non ha proceduto a richiedere la riassegnazione al pertinente capitolo di spesa del contributo versato in conto entrata del bilancio dello Stato. Inoltre, non ha proceduto alla verifica della mancata corresponsione dello stesso contributo e, se del caso, alla conseguente diffida verso le amministrazioni inadempienti.

La Sezione chiede, pertanto, all'amministrazione di adottare tutte le iniziative necessarie, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia per assicurare la piena conoscenza dell'obbligo di versamento del contributo da parte delle amministrazioni interessate, sia per verificare l'effettiva corresponsione del contributo stesso da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento, scongiurando eventuali ipotesi di prescrizione dei crediti, sia per richiedere la riassegnazione delle relative somme sul pertinente capitolo di spesa.

In particolare, l'amministrazione dovrà procedere in stretto raccordo con l'Ufficio centrale del bilancio presso il Mims al quale si rivolge la raccomandazione di esercitare tutte le attribuzioni di competenza.

L'amministrazione, infatti, anche attraverso la piena utilizzazione di tale contributo, dovuto per legge, potrà garantire una maggiore copertura finanziaria per far fronte ai crediti riconosciuti, atteso che sia nel primo sia nel secondo piano di riparto si è manifestata una carenza di risorse sugli stanziamenti di bilancio.

La Sezione osserva che l'utilizzo da parte dell'amministrazione di una società *in house* per il supporto alla attività di verifica dei versamenti del contributo in parola non esonera la stessa dall'esercitare le funzioni di propria competenza previste dalla normativa vigente, con le connesse responsabilità, volte a verificare la mancata corresponsione del contributo stesso e, se del caso, a esercitare la diffida verso i soggetti inadempienti, nonché a procedere alla richiesta di riassegnazione sul

pertinente capitolo di spesa delle somme versate in contro entrata, al fine di garantire il pieno rispetto di tale modalità di alimentazione del Fondo.

Le considerazioni e raccomandazioni sopra richiamate, volte ad assicurare il buon andamento, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, saranno oggetto di attenzione da parte di questa Sezione in sede di verifica delle misure realizzate in esito alla presente relazione.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

